

LAVOROdi **MARIO TAURINO****Esonero turismo e stabilimenti termali: finalmente operativo**

Con la circolare 67/2022, l'Inps ha pubblicato le istruzioni per la richiesta e per la fruizione dell'esonero previsto dal D.L. 4/2022, riguardante assunzioni a termine o stagionali e conversioni a tempo indeterminato.

Il Decreto Sostegni-ter (D.L. 4/2022), come convertito dalla L. 25/2022, ha previsto, per i **settori del turismo e degli stabilimenti termali**, una particolare agevolazione che, riprendendo quanto già contenuto nel D.L. 104/2020, consiste nell' **esonero del 100% dei contributi a carico aziendale** per le **assunzioni a tempo determinato o stagionali**, nonché per le **conversioni a tempo indeterminato** effettuate tra il **1.01 e il 31.03.2022**.

Essendo tale misura subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea, l'Inps ha dovuto attendere la decisione C (2022) 3835 final del 7.06.2022 prima di rendere note le istruzioni di richiesta e di fruizione della misura, attraverso la pubblicazione della circolare 10.06.2022, n. 67.

Datori beneficiari - La misura si rivolge ai datori privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti nei codici ATECO contenuti nell'Allegato n. 1 della circolare Inps, a prescindere dalla loro natura di imprenditori.

Rapporti incentivati - L'esonero riguarda, per i soli settori sopra elencati: assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale effettuate nel periodo 1.01.2022-31.03.2022; conversioni dei suddetti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel medesimo periodo. Il tutto è applicabile anche per rapporti di lavoro subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa (L. 142/2001), nonché per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l'utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.

Restano esclusi i rapporti di lavoro intermittente, stante la *ratio* della norma.

Durata e misura dell'esonero - L'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un **importo massimo di 8.060 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per: la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di **3 mensilità**; **ulteriori 6 mensilità** in caso di conversione, a partire dalla data di conversione stessa. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile, pertanto, è pari a **671,66 euro** (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Si ribadisce, inoltre, come nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione debba essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni di spettanza dell'esonero - L'esonero contributivo può essere riconosciuto se sussistono le seguenti condizioni: rispetto dell'art. 1, c. 1175 L. 296/2006: regolarità contributiva (**Durc**), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi di tutti i livelli, maggiormente rappresentativi; rispetto dei **principi generali in materia di incentivi all'occupazione** (art. 31 D.Lgs. 150/2015), pur considerando che sarà, comunque, possibile fruire della misura a prescindere dal fatto che l'assunzione/trasformazione costituisca attuazione di un obbligo preesistente; rispetto dei **limiti degli aiuti di Stato** nell'ambito del " *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19* " (c.d. *Temporary Framework*), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. **Coordinamento con altri incentivi** - L'esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta: sarà, quindi, possibile cumulare laddove ci sia un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile.

Domanda di esonero - Sarà possibile inoltrare all'Istituto domanda di ammissione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online " *TUR44* " (nel " *Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)* ") e fornendo le seguenti informazioni: dati del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l'assunzione o la trasformazione; codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato; importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive (sempre quella rapportata al tempo pieno, anche nel caso di rapporti part time); eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; misura dell'aliquota